CATENE E PNEUMATICI INVERNALI

IL SEGNALE CLASSICO CHE TROVIAMO SULLE NOSTRE STRADE

Il segnale più noto e quello che si trova sulle strade dei nostri Comuni è quello della ruota catenata su fondo blu. Significa che, dal punto dov'è installato, è obbligatorio avere pneumatici invernali o, in alternativa, catene da neve montate.

Figura II 87 Art. 122

CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE
Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.

I NUOVI SEGNALI CHE SI TROVANO SPESSO IN DETERMINATE AUTOSTRADE SOGGETTE A RISCHIO NEVE

Sulle strade soggette a rischio di neve, con l'inizio della stagione invernale, è possibile che gli enti proprietari delle strade, **in forza dell'art. 1 della L. 120/2010** (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) prescrivano l'obbligo di avere le catene a bordo o i pneumatici da neve montati, per un predeterminato periodo (di norma 15 novembre – 15 aprile), anche quando non vi sia una concreta previsione di criticità metereologiche connesse a neve o ghiaccio, ovvero anche quando tale situazione sia astrattamente prevedibile.

La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il 16.01.2013 "la direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di neve". Tale direttiva detta alcuni importanti principi:

- il periodo interessato dall'obbligo deve essere compreso tra **il 15 novembre e il 15 aprile**;
- per rendere noto l'obbligo, la direttiva invita ad impiegare **segnali stradali analoghi a quelli riportati in apposito allegato B;**
- nel periodo in cui l'obbligo sarà in vigore i ciclomotori a due ruote e i motocicli **possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto**;
- resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, **con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.**
- i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo **devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati** e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- **allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori**.
- **nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1(es. autovetture con almeno 4 ruote per trasporto di massimo 9 persone) e N1 (veicoli per trasporto cose la cui massa è minore o uguale a 3,5 t) , se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.**

- nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, **l'installazione deve riguardare tutte le ruote**, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le catene da neve

Le catene da neve sono speciali catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici di un veicolo, per aumentare la presa sulla neve o sul ghiaccio se sono del tipo rompighiaccio. Questi mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2), **aventi il marchio di conformità alla norma UNI 11313** posto dal fabbricante nonché quelli rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 (Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1), cioè **quelli conformi alla tabella CUNA NC 178-01** (la cui vendita tuttavia è cessata dal 31.03.2013). Possono essere usati altri dispositivi provenienti da Stati UE o SEE che anche se privi di un marchio di conformità, attestino l'idoneità all'uso attraverso altro sistema e siano corredati di documenti che garantiscano l'affidabilità a livello di informazione per l'utente.

Altri dispositivi antisdrucciolevoli

Esistono in commercio diversi sistemi antisdrucciolevoli che vengono spacciati per equivalenti delle catene sopra descritte, ma in realtà **non risultano omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e tra questi, i più diffusi sono **i ragni o spikes** (elementi in plastica rigida con una forma a ragno da applicare direttamente sulla ruota tramite il cerchione), **le catene a cavo**, (costituite da diversi cavi, che tramite degli anelli metallici di giunzione creano molteplici maglie), **il cavo da neve**, (costituiti da cavi d'acciaio coperti da manicotti anch'essi in acciaio), l**e catene liquide**, (sono dei prodotti plastici, che vanno applicati sulla gomma tramite una bomboletta e un beccuccio, creando una trama del tutto simile a quelle delle catene tradizionali), **le catene spray**, (è un prodotto costituito da una miscela di resine e polimeri attivi che va spruzzato sulla gomma e fatto asciugare, permettendo una migliore aderenza su neve compatta).

I pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali (chiamati comunemente gomme termiche o antineve) sono dei tipi di pneumatici che hanno caratteristiche particolari tali da renderli adatti all'utilizzo su superfici innevate o fangose, garantendo una migliore aderenza sui fondi stradali viscidi o umidi. Per essere considerati pneumatici invernali e quindi equivalenti alle catene da neve omologate, in grado di rispettare gli obblighi di legge, devono necessariamente essere contraddistinte dalla marcatura **M&S, MS, M-S, M+S**. che sta a significare *Mud and Snow* (fango o neve). Accanto ad essa alcuni pneumatici possono avere un simbolo con il fiocco di neve (snowflake) incorniciato dalla sagoma di una montagna.

Si può montare sul veicolo **solo il tipo di pneumatico riportato sulla carta di circolazione**, ma a differenza di quanto accade per i normali pneumatici, per quelli invernali **è consentito il montaggio con indice di velocità inferiore a quello prescritto dal costruttore**, purché tale indice **non sia inferiore a "Q".**

Codici di velocita'

Q: fino a 160 Km/h
R: fino a 170 Km/h
S: fino a 180 Km/h
T: fino a 190 Km/h
H: fino a 210 Km/h

V: fino a 240 Km/h
ZR: oltre i 240 Km/h

I pneumatici chiodati

Le caratteristiche dei pneumatici con chiodo sono stabilite dalla circolare ministeriale n. 58/71 del 22.10.1971 ed essa prevede:
- la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

Tale circolare, specifica che la circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.

I nostri uffici e il nostro personale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Comandante della Polizia Locale della Valle Sabbia

Commissario Capo dott. Fabio Vallini